

Seminario Presidenti TSN

Roma 27/11/2015

Milano 4/12/2015

SCIA

Segnalazione Certificata Inizio Attività

ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

La Direzione Generale Antincendio (**VV.F**), su richiesta dell'UITA, ha emanato la direttiva che classifica ai sensi dell'antincendio l'attività svolta nel poligono e, cosa importante, non la comprende tra quelle che necessitano di Certificato Prevenzione Incendi, dato che ha valutato il “basso rischio” proprie delle attività direttamente e indirettamente connesse al tiro.

Direttiva che è stata recepita dall'Amm. Difesa nelle “Linee Guida per i locali Custodia munizioni/armi”.

Alcune considerazioni generali

La norma tecnica emanata dai VV.F. (richiamata nelle Linee Guida per i locali custodia munizioni/armi) ha valenza di più ampia portata rispetto al solo locale custodia perché si riferisce al potenziale rischio d'incendio di tutto quanto realizzato ed installato nell'area poligonale.

NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

- **Art. 11. Disposizioni transitorie e finali**
- 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il

7 ottobre 2016.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITÀ	A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		a) fino a 200 persone b) oltre 200 persone	

Ne consegue che dobbiamo fare considerazioni differenti se ci riferiamo all'intera area poligonale o al solo locale custodia.

La direttiva antincendio al punto 65, a sua volta suddiviso in due subcondizioni **a) b)**, stabilisce due parametri che se riscontrati in loco comportano la redazione della SCIA.

Detti parametri sono:

Superficie chiusa => 200 mq

Presenza di spettatori => 100 fino a 200 caso a)

Presenza di spettatori > 200 caso b)

Preso singolarmente il locale custodia non rientra tra le previsioni dell'art 65, allegato I, del DPR 151/2011 perché la sua superficie sarà sicuramente inferiore ai 200 mq e perché non sarà fruito da più di 100 persone simultaneamente (stante la riservatezza del locale).

Analoga considerazione va fatta per buona parte degli stand a cielo aperto, da m. 25 fino a m. 300, perché pur essendo recintati non sono completamente chiusi superiormente e difficilmente l'area osservatori può ricevere più di 100 persone.

Una Palestra di AC con sole 13-15 linee come pure una galleria a fuoco a m. 25 con 4-5 linee superano sicuramente i 200 mq chiusi pertanto necessitano di SCIA

La SCIA però non riguarda solamente gli stand di tiro e il locale custodia perché ha valenza su tutta l'area poligonale e quindi a tutti gli altri manufatti presenti su di essa.

Il locale custodia è generalmente inserito in un immobile, quasi sempre nell'edificio sociale, che è destinato anche ad altre funzioni e che presenta impianti tecnologici (che sono elementi di criticità per l'antincendio)

A sua volta l'edificio sociale è variamente collegato con gli stand di tiro e i locali di supporto, che singolarmente o complessivamente possono essere, o avere, elementi di criticità per l'antincendio.

La necessità o meno di predisporre una SCIA non può essere demandata ad una decisione del Consiglio Sezionale bensì ad un

Professionista Abilitato

che valuterà ogni elemento significativo ai fini antincendio e deciderà se predisporre o meno la SCIA.

La necessità o meno di predisporre la SCIA scaturisce dall'analisi dell'intero poligono sotto l'ottica antincendio.

L'interazione tra i vari locali chiusi ed aperti è valutata in funzione del carico d'incendio, della proporzionalità al rischio di ognuno di essi, dell'indice di affollamento e non esclusivamente in funzione della loro destinazione d'uso.